DIFFERIMENTO DEI TERMINI RELATIVI ALLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI COMITATI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Art. 1

Rinvio delle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero

Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 marzo 2004. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.

Versione in vigore dal 3 ottobre 2003, non più in vigore dal 29 novembre 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero
Estremi	Decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 272
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/differimento-dei-termini-relativi-alle-elezioni-per-il-rinnovo-dei/art-1-rinvio-delle-elezioni-per-il-rinnovo-dei-comitati-degli-italiani-all/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it